

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sezione 1^a Penale

20 giugno 1923. — Olivari Vittorio, Capitano del « Regina d'Italia » del Lloyd Sabauda c. Fondo dell'emigrazione.

Trasporto di emigranti da porti transoceanici. Obbligo della speciale licenza consolare.

R. D. 15 marzo 1909, n. 130 (art. 19). — Legge 17 luglio 1910, n. 538 (art. 13 ter); Testo Unico della legge dell'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205 (art. 20 e 72).

Gli articoli 20 e 72 del T. U. approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205 non hanno abrogato l'ultima parte dell'art. 19 del decreto 15 marzo 1909, n. 130 e la sanzione dell'art. 13 ter della legge 17 luglio 1910, n. 538 in quanto a quella riferita;

Quando sul piroscafo non si trovi imbarcato il Regio Commissario non è menomamente a dubitarsi che sia in pieno vigore l'obbligo del capitano di piroscafo iscritto in patente di vettore, che trasporti emigranti di ritorno al di sopra dei 50, di munirsi della licenza consolare.

Dal fatto poi che l'art. 20 del T. U. del 13 novembre 1919 prevede la sola ipotesi dell'obbligo della licenza pel capitano di piroscafo non iscritto su patente di vettore, non puo' argomentarsi che sia abrogato l'obbligo della licenza pel capitano di piroscafo iscritto su patente.

Non ha alcun valore la clausola derogatoria sancita nell'art. 72 del medesimo T. U. con cui si dichiarano abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti la materia regolata dalla legge sull'emigrazione, le quali non siano richiamate negli articoli precedenti.